



COMUNE DI CONDOFURI

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO DI CALABRIA

* * * *

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 54 del 27/04/2018

OGGETTO: Giudizio instaurato da Nucera Maria contro il Comune di Condofuri davanti al Tribunale di Reggio Calabria- approvazione schema di transazione

L'anno DUEMILADICIASSETTE, questo giorno VENTISETTE del mese di APRILE alle ore 13.30 convocata con le prescritte modalità nella sede della Delegazione di Condofuri Marina si è riunita la giunta comunale. All'appello nominale risulta:

| COGNOME E NOME | CARICA | PRESENTI | ASSENTI |
|-------------------------|--------------|----------|---------|
| MAFRICI Salvatore | SINDACO | x | |
| NAIMO Giulia | VICE SINDACO | x | |
| BARRECA Giuseppe | ASSESSORE | | x |
| ERMIDIO Rocco | ASSESSORE | x | |
| FOTI Giuseppe | ASSESSORE | | x |
| TOTALE PRESENTI/ASSENTI | | 3 | 2 |

Partecipa il Vicesegretario: avv. Caterina Attinà incaricato della verbalizzazione del presente atto.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Avv. Salvatore Mafrici, nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto, iscritta all'Ordine del Giorno.

ACQUISITO, ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile, di cui all'art. 147 bis Tuel, come integrato dal D.L. 174/12, conv. in legge 213/12, il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal Responsabile dell'Ufficio competente, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”, come riportato in calce alla presente deliberazione;

ACQUISITO, ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile, di cui all'art. 147 bis Tuel, come integrato dal D.L. 174/12, conv. in legge 213/12, il parere favorevole di regolarità contabile, reso dal Responsabile dell'Ufficio competente, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”, come riportato in calce alla presente deliberazione;

LA GIUNTA COMUNALE

OPREMEO che è stato notificato ed acquisito al protocollo dell'Ente n. 1505141 del 27.05.2015 atto di citazione davanti al Tribunale di Reggio Calabria a firma dell'avv. Bruno Mafrici nell'interesse di Nucera Maria con il quale il Comune di Condofuri è stato convenuto in giudizio per il risarcimento del danno subito dalla sig.ra Nucera a seguito di caduta causata da una buca presente sulla strada Condofuri – Gallicianò che la stessa stava percorrendo a piedi quantificato nell'importo di € 25.564,00;

CONSIDERATO che il Comune di Condofuri con Deliberazione di G.C. nr. 109 del 18 .09.2018 ha stabilito:

- Di costituirsi nel giudizio promosso dalla signora Maria Nuccera davanti al Tribunale di Reggio Calabria ha stabilito;
- Di autorizzare il Sindaco, quale legale rappresentante legale dell'Ente, a sottoscrivere il relativo mandato a margine o in calce agli atti giudiziali occorrenti eleggendo domicilio presso lo studio dell'avvocato incaricato;
- Di dare indirizzo al Responsabile dell'Area Amministrativa di avviare le procedure di individuazione del legale da nominare ai fini della difesa del Comune nel predetto giudizio secondo le modalità previste nella deliberazione di Giunta Comunale nr. 59 del 23.06.2014;

PRESO ATTO che con determinazione nr. 106 del 06.10.2015 questo ufficio ha stabilito, tra l'altro che il procedimento finalizzato alla selezione del professionista cui affidare l'incarico di difesa dell'ente nel giudizio in pre messa si è concluso con l'individuazione dell'avv. Giuseppa Romano del Foro di Locri (di seguito: legale), con studio in Bovalino(RC) Via Papa Giovanni, 22 - 89034 Bovalino (RC) c.f.RMNGPP62T49F206P per un compenso di € 1.042,87, da intendersi comprensivo di oneri ed accessori come per legge;

PRESO ATTO che in data 12.10.2017 con nota acquisita al prot. comunale n. 10973 il legale dell'ente, avv. Romano, ha informato il Comune in merito all'intenzione manifestata dalla signora Nucera di procedere una risoluzione transattiva della controversia allegando all'uopo nota a firma dell'Avv. Bruno Mafrici, acquisita al prot. comunale n. 10974 del 12.10.2017, nella quale è stata formulata una proposta transattiva per l'importo di € 6500,00 di cui € 1500,00 per compensi di causa;

DATO ATTO che su richiesta formulata per le vie brevi da questo Comune l'avv. Romano ha trasmesso parere legale in merito alla proposta di transazione, acquisito al prot. comunale nr. 1083 del 29.01.2018 sottolineando: l'orientamento giurisprudenziale favorevole all'attrice in quanto l'ente è considerato custode del manto stradale; la convenienza economica della transazione in quanto l'importo richiesto (€ 6.500) appare assai limitato rispetto a quanto richiesto a titolo di risarcimento con l'atto introduttivo del giudizio (€ 25.564,00) cui andrebbero ad aggiungersi le spese per la CTU medica e l'eventuale consulenza tecnica di parte.

PRESO ATTO che il legale dell'ente ha indicato tra l'altro, l'assoluta convenienza della opzione transattiva con la conclusione della vertenza in modo certo;

CONSIDERATO di poter addivenire ad una soluzione transattiva della controversia in questione;

CONSIDERATO che la deliberazione della Corte dei Conti Sezione Umbria, n. 123/2015 ha evidenziato la distinzione concettuale tra debito fuori bilancio e transazione chiarendo che:

- l'elencazione delle fattispecie di riconoscimento dei debiti fuori bilancio contenuta nell'art.194 del Tuel è da considerarsi tassativa e non può estendersi alle transazioni;
- a differenza dei debiti derivanti da sentenze esecutive, gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell'ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da

parte del Comune, tanto il sorgere dell'obbligazione, quanto i tempi per l'adempimento. Ne discende che l'Amministrazione ha l'obbligo di attivare le normali procedure di spesa;

- la competenza spetta al Consiglio comunale nel caso in cui la transazione sia finanziata in modo rateizzato, mediante imputazione delle singole rate annuali nei bilanci di previsione successivi

RITENUTO che l'accordo transattivo nei termini sopra esposti si considera vantaggioso per l'ente;
DATO ATTO, infine:

- che giuridicamente la transazione è un contratto regolato dagli artt. 1965 e 1976 del c.c., con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro;

- che la transazione produce tra le parti gli stessi effetti di una sentenza passata in giudicato;

CONSIDERATO che:

a) con il ricorso alla conciliazione transattiva è possibile trovare rapidamente un accordo in grado di salvaguardare l'immagine dell'Ente;

b) la transazione è un modo semplice, rapido ed economico per risolvere, ove possibile, le liti trovando un accordo pacifico senza conseguire una sentenza con notevole dispendio di spese legali che gravano sul bilancio del Comune, evitando, in tal modo operando, di affrontare tempi di attesa che possano trascinarsi per anni;

c) appare opportuno definire transattivamente la lite, stante che le condizioni concordate appaiono favorevoli per il Comune, per le ragioni sopra esposte;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 345/2013/SRCPIE/PAR della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, per la quale, con riferimento alle funzioni dell'Organo di revisione di cui all'art. 239 TUEL, così come modificato dalla L. 213 del 2012, l'esame di casi nei quali è richiesto il parere del Collegio conferma che si tratta di un'attività di collaborazione che riguarda le attribuzioni consiliari nelle materie economico-finanziarie, propedeutica all'assunzione delle delibere di competenza del Consiglio». In sostanza, il Revisore dei Conti si deve esprimere solo quando la competenza degli atti è consiliare. Pertanto, l'obbligo di parere è limitato a pochi e specifici casi, ovvero, ad esempio, le proposte di transazione riferite a passività per le quali non è stato assunto uno specifico impegno di spesa, gli accordi che comportano variazioni di bilancio, l'assunzione di impegni per gli esercizi successivi (articolo 42, comma 2, lettera i) del Tuel) o ancora le transazioni che incidono su acquisti, alienazioni immobiliari e relative permute (articolo 42, comma 2, lettera l) del Tuel. Al fine di individuare, in concreto, se l'atto debba essere preceduto dal parere dell'Organo di revisione non è rilevante la natura della transazione (giudiziale o stragiudiziale) ma se si tratti di atto di procedimento che deve concludersi con delibera del Consiglio, rientrando fra le sue attribuzioni funzionali;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione 20/2012/SRCPIE/PAR della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, per la quale:

“... la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa. Uno degli elementi che l'ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali;

- ai fini dell'ammissibilità della transazione è necessaria l'esistenza di una controversia giuridica (e non di un semplice conflitto economico), che sussiste o può sorgere quando si contrappongono pretese confliggenti di cui non sia possibile a priori stabilire quale sia giuridicamente fondata. Di conseguenza il contrasto tra l'affermazione di due posizioni giuridiche è la base della transazione in quanto serve per individuare le reciproche concessioni, elemento collegato alla contrapposizione delle pretese che ciascuna parte ha in relazione all'oggetto della controversia. Si tratta di un elemento che caratterizza la transazione rispetto ad altri modi di definizione della lite.

.... Inoltre, come affermato dalla giurisprudenza civile (cfr., ex multis, Cass. 6 maggio 2003 n. 6861), costituisce transazione solo quell'accordo che cade su un rapporto che, oltre a presentare, almeno nell'opinione delle parti, carattere di incertezza, è contrassegnato dalla reciprocità delle concessioni. Oggetto della transazione, quindi, non è il rapporto o la

situazione giuridica cui si riferisce la discorde valutazione delle parti, ma la lite cui questa ha dato luogo o possa dar luogo e che le parti stesse intendono eliminare mediante reciproche concessioni.”;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione n. 30/P/08 della Corte di Conti, sezione regionale di controllo per la Toscana con la quale, in merito alle tipologia dei debiti fuori bilancio chiarisce, tra l'altro, che: “*gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell'obbligazione, quanto i tempi per l'adempimento. Pertanto, con riferimento agli accordi transattivi l'Ente può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessi. In tal senso anche il parere Piemonte 4/07, supportato dal principio contabile n. 2 – Osservatorio sulla finanza e contabilità Enti Locali”;*

VISTO lo schema per la definizione, in via transattiva, con la signora Nucera Maria e l'avv. Bruno Mafrici, trasmessa dall'avv. Giuseppa Romano e acquisita al prot. comunale nr. 1117 del 30.01.2018 e ravvisata la convenienza per l'ente di definire la vertenza nei termini stabiliti nel suddetto schema, che si acclude al presente atto deliberativo per farne parte integrante e sostanziale;

ATTESA la competenza della Giunta Comunale a deliberare, in relazione al combinato disposto degli artt. 42 e 48 del d.lgs. 267/00

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il D.lgs. 267/00;

VISTO l'art.1965 del c.c.

A VOTI UNANIMI, legalmente espressi;

D E L I B E R A

- 1) DI APPROVARE lo schema di transazione, che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, atto a definire la controversia instaurata davanti al Tribunale civile di Reggio Calabria dalla signora Maria Nucera rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Mafrici;
- 2) DI AUTORIZZARE il responsabile dell'Area Amministrativa, per le ragioni indicate in premessa alla stipula dell'accordo transattivo;
- 3) DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Amministrativa tutti gli atti inerenti e conseguenti il presente provvedimento.
- 4) DI DARE ATTO che la spesa nascente dal presente provvedimento trova copertura nel pertinente capitolo del corrente bilancio;
- 5) DI RENDERE, con ulteriore votazione unanime e separata, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI CONDOFURI
Atto di transazione

Con la presente scrittura privata redatta in quattro originali

TRA

PER : IL COMUNE DI CONDOFURI, in persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore
C: F: 81001110808 P:I: 00726930803

E

NUCERA MARIA rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Domenico Mafrici

PREMESSO

CHE : con atto di citazione notificato in data 27.05.2015 , la sig.ra Nucera conveniva in giudizio davanti il Tribunale di Reggio Calabria per il tramite del suo procuratore avv. Domenico Bruno Mafrici , il Comune di Condofuri in persona del suo legale rappresentante – Sindaco pro tempore- al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni fisici riportati dall'attrice in occasione del sinistro avvenuto in data 12 giugno 2012 quantificati in euro 25.564,00.

CHE : il comune di Condofuri si costituiva in giudizio tramite il sottoscritto procuratore avv. Giuseppa Romano contestando in toto la domanda attore e chiedendone il rigetto;

CHE : il Giudice dott.ssa Rosaria Plutino all'udienza del 14.02.2017 ammetteva la prova per testi di parte attrice per come capitolata nell'atto di citazione;

CHE : a seguito delle risultanze della prova per testi in data 4.10.2017 nominava il CTU al fine di valutare le lesioni riportati da parte ricorrente ed eventuali postumi;

CHE : è volontà delle parti , al fine di evitare ulteriori costi e spese processuali, non proseguire il giudizio ed estinguere il procedimento attraverso la cancellazione della causa dal ruolo non comparendo in giudizio atteso anche il parere legale acquisito agli atti;

CHE : l'amministrazione comunale con delibera di G.C. n. 54 del 27.04.2018 manifestava , anche allo scopo di prevenire l'eventuale esito negativo di un lungo e defaticante contenzioso , la volontà di addivenire ad una definizione stragiudiziale del contenzioso;

CHE : le parti si impegnano sin da ora a definire bonariamente , tramite la sottoscrizione di detto accordo il presente contenzioso secondo le seguenti modalità:

- 1) riconoscimento del debito da parte del comune di Condofuri , nella misura di Euro 4800 per risarcimento danni causati a seguito del sinistro ex art.2043-2051 a favore della sig.ra Nucera
- 2) riconoscimento della somma di 1500 omnia comprensivo di tutti gli oneri di legge a favore dell'avv. Mafrici

Tutto ciò premesso

A) Il comune di Condofuri in persona del suo legale rappresentante Avv. Salvatore Mafrici

Dichiara

- 1) di riconoscere nei confronti della Sig.ra Nucera Maria per le causali di cui al citato atto di citazione , il proprio debito nella misura di euro 4800 ;
- 2) di riconoscere e distrarre la somma di euro 1500 comprensiva di oneri di legge a favore dell'avv. Mafrici procuratore antistatario;
- 2) di abbandonare il giudizio pendente davanti il Tribunale di Reggio determinando l'estinzione per inattività delle parti ;
- 3) di obbligarsi al pagamento della predetta somma nei termini così ripartiti:

I) la somma di 4800 a favore della sig.ra Nucera entro 30 gg dalla sottoscrizione della presente scrittura privata;

4) di obbligarsi al pagamento delle spese legali a favore dell'avv. Mafrici della somma di euro 1500 entro 30 gg dalla presentazione della fattura elettronica;

5) di obbligarsi a pagare l'avv. dell'ente entro 30 gg dalla presentazione della fattura elettronica così come previsto anche nell'impegno di spesa;

5) di essere consapevole che il mancato i tardivo pagamento della predetta somma di oltre 30 giorni comporterà il diritto delle parti creditrici di intraprendere le conseguenti azioni giudiziarie e/o le necessarie azioni esecutive;

La Sig.ra Nucera Maria e l'avv. Mafrici

Dichiarano

1) di accettare il riconoscimento del debito del Comune di Condofuri per come effettuato nella misura rispettivamente di 4800 e di 1500 euro;

2) di abbandonare il giudizio pendente davanti al Tribunale Civile di Reggio Calabria(ris. Danni) determinando l'estinzione per inattività delle parti del giudizio;

4) di rinunciare ad ogni azione legale nei confronti del comune di Condofuri in riferimento alla presente procedura;

Il presente atto viene sottoscritto anche dagli avv. Giuseppa Romano e Bruno Mafrici rispettivamente legale del Comune di Condofuri e legale della Sig.ra Nucera;

Letto, approvato e sottoscritto

Condofuri lì
Nucera Maria

Per autentica

Comune di Condofuri

Per autentica

I procuratori delle part dichiarano altresì che, rinunciano altresì , alla solidarietà professionale ex art.13 legge 31 dicembre 2012 n. 247

Avv. Giuseppa Romano

Avv. Bruno Mafrici

Il Responsabile dell'Area Amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL,

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione.

Data _____

Il Responsabile
F.to Dott.ssa Caterina Attinà

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione.

Data _____

Il Responsabile
F.to Dott.ssa Stefania Sgambellone

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Avv. Salvatore Mafrici

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Caterina Attinà

PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla **regolarità tecnica**
f.to Avv. Caterina Attinà

PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla **regolarità contabile**
F.to Dott.ssa Stefania Sgambellone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ Registro Pubblicazione

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno 16/05/2018 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124 del D.Lvo N. 267 del 18/8/2000);

Condofuri li 16/05/2018

L'addetto alla Pubblicazione
F.to Caterina Attinà

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA' - ESECUTIVITA'

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

Condofuri li

F.to Avv. Caterina Attinà

La presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune , senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di illegittimità, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 267/2000, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 dello stesso D. Lgs. 267/2000

Data

L' addetto alla pubblicazione
F.to _____

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE E CONSTA DI N. _____ FOGLI.

DATA _____

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

Avv. Caterina Attinà

Caterina Attinà